

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: SOPPRESSIONE DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 28 DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI.

Proposta dei Consiglieri Viale, Cassiani e Carretta.

Con deliberazione del 10 settembre 2012 (mecc. 2011 08018/003) il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo testo del Regolamento per la disciplina dei contratti, modificando quello precedente approvato con deliberazione del 22 dicembre 2008 (mecc. 2008 07976/003).

Nel nuovo testo l'articolo 28 è denominato "Rifiuto delle sponsorizzazioni" ed entrambi i commi sono stati modificati.

Nella nuova formulazione il primo comma dell'articolo 28 sancisce che "è sempre facoltà dell'Amministrazione rifiutare le proposte di sponsorizzazione qualora essa ravvisi motivi di inopportunità", lasciando all'Amministrazione la assoluta responsabilità politica ed etica di rifiutare una specifica sponsorizzazione, mentre nel precedente regolamento questa facoltà era subordinata alla possibilità di "un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata", ad un "possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative" o a "motivi di inopportunità generale".

Avendo il Consiglio Comunale affidato all'Amministrazione il potere assoluto di rifiutare una proposta di sponsorizzazione per "motivi di inopportunità" non ha più ragione di esistere il comma due che configura un elenco di materie per cui erano "in ogni caso escluse le sponsorizzazioni".

Tale elenco comprendeva la propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa, la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, gli alcolici, il materiale pornografico o a sfondo sessuale, i messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Il Consiglio Comunale ha modificato questo elenco sostituendo "alcolici" con "superalcolici", limitando la proscrizione alle bevande con un contenuto alcolico superiore a 21 gradi, ed aggiungendo il "gioco d'azzardo che genera patologie e dipendenza".

Il testo del secondo comma vigente è:

"2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- propaganda di messaggi di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, superalcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, gioco d'azzardo, che genera patologie o dipendenza;

- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia."

A proposito è opportuno evidenziare come l'Amministrazione abbia più volte violato le previsioni del regolamento, non solo partecipando a manifestazioni contenenti propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa, spesso promuovendole o concedendo contributi, ma accettando sponsor produttori o commerciali di alcolici. E' poi da sottolineare come l'ipotesi di un "messaggio a sfondo sessuale" presenti elementi di criticità e di complessità, che riguardano, tra l'altro, questioni come la contraccezione o i profilattici, essendo un concetto ben più vago e indefinibile da quello già controverso di "pornografia". Inoltre, con riferimento al gioco d'azzardo non ha alcun significato la precisazione "che genera dipendenza e patologia", essendo i concetti di dipendenza e di patologia non legati ad un tipo di gioco d'azzardo in sè, ma implicito in tutte le attività di gioco, che possono comportare una dipendenza psicologica. Se si voleva fare riferimento alla rovina economica e sociale che può essere conseguenza di scommesse continuative e superiori alle proprie possibilità sono certamente usate definizioni sbagliate.

Il comma 2 dell'articolo 28 non aggiunge nulla alla perentoria arbitrarietà che il comma 1 riconosce all'Amministrazione, ma ne aumenta solo la confusione entrando su questioni delicate che riguardano i comportamenti, le libertà individuali e gli interventi necessari per limitare i danni e le patologie sociali.

Peraltro il concetto di inopportunità non può che essere storicamente connesso a vicende attuali ed alla discrezionale responsabilità politica dell'Amministrazione, mentre un elenco rigido obbliga alla coerenza di una politica di rifiuto a tutto campo nei confronti di tutte le iniziative e nei rapporti con gli altri Enti e lo Stato. E' possibile che in certe occasioni si possano accettare sponsor che in altre occasioni verrebbero rifiutati e viceversa, come le valutazioni di inopportunità possano essere diverse in differenti periodi temporali. Se non si vuole che il logo dello sponsor figuri nelle iniziative della Città, se non si vuole la sponsorizzazione, la Città non può accettare che il proprio logo figuri accanto a quello sponsor in altri eventi. La Città non può aderire, partecipare, patrocinare o dare contributi a qualsiasi iniziativa in cui siano presenti a qualsiasi titolo sponsor che non è disposta ad accettare. Lo stesso deve valere per la pubblicità in tutte le strutture di proprietà comunale, come ad esempio gli impianti sportivi.

Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento la presente proposta di deliberazione verrà inviata alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica, come da parere allegato (all. 1 - n.);
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti

D E L I B E R A

di sopprimere il comma 2 dell'articolo 28 del nuovo Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino, il cui testo è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 settembre 2012 (mecc. 2011 08018/003).

F.to: Silvio Viale
Luca Cassiani
Domenico Carretta

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica (allegato 1).

**IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO CENTRALE CONTRATTI
APPALTI ED ECONOMATO
Mariangela Rossato**

**IL DIRIGENTE SERVIZIO
AFFARI GENERALI, NORMATIVE,
FORNITURE E SERVIZI
Carmela Brullino**

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per **IL VICE DIRETTORE GENERALE
FINANZA E TRIBUTI
Il Dirigente Delegato
F.to Tornoni**
